



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro  
e delle relazioni industriali**

*Divisione V*

*Disciplina del rapporto di lavoro e pari opportunità*

A

Angelo Candido

[\[mailto:candido@federalberghi.it\]](mailto:candido@federalberghi.it)



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Partenza - Roma, 13/02/2015**

**Prot. 32 / 0002917 / MA001.A002**

**OGGETTO:** *Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (art. 70 e seguenti, decreto legislativo n. 276 del 2003).*

Con riferimento al quesito posto nella mail, e come anticipato per le vie brevi, si fa presente che per il 2015 non è stata estesa la possibilità di effettuare lavoro accessorio con cassaintegrati e disoccupati di cui all'art. 70 co.1 del d.lgs. 276/2003, già prevista dalla legge n. 134/2012 per il 2013 e, successivamente, dalla legge n. 15/2014 fino al 31 dicembre 2014.

Premesso che lo scrivente ufficio non è competente a determinare la rivalutazione degli importi dovuti per il lavoro accessorio né a gestire le procedure per il rilascio dei buoni o di accreditamento dei soggetti, pur in mancanza di una interpretazione ufficiale assunta dall'amministrazione, si fa presente in via generale che non sembra sussistere una preclusione in ordine alla possibilità di assumere lavoratori percettori di sostegno al reddito con lavoro accessorio entro i limiti di 2000/5000 euro previsti dall'art. 70 citato per la generalità dei lavoratori.

Infatti, durante il periodo di cassa integrazione la legge non proibisce ai lavoratori di svolgere un altro lavoro, sia autonomo che subordinato, anche se devono rispettare le norme che consentono o meno di conservare il diritto alla cassa integrazione salariale.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, coloro che sono in cassa integrazione possono comunque essere assunti con il lavoro accessorio anche se, in mancanza della proroga in esame, non possono lavorare con i buoni lavoro alle medesime condizioni degli anni scorsi quando era garantito che l'importo conseguito con i buoni era integralmente compatibile e cumulabile con l'indennità percepita.

Tale possibilità è, inoltre, indirettamente ammessa dallo stesso INPS che con circolare n. 130/2010, sia pure riferita alla previgente formulazione dell'art. 70. In detta circolare si prevede, relativamente alla compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di lavoro accessorio, che l'interessato non deve fare alcuna comunicazione per gli importi inferiori ai tremila euro mentre *“le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto”*.

---

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI – Div. V


Via Fornovo 8 – 00192 Roma

Tel. 06 46834504 Fax 06 46834884

e-mail: [div5tutelalavoro@lavoro.gov.it](mailto:div5tutelalavoro@lavoro.gov.it) PEC: [dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it)

Tutto ciò premesso, è necessario rivolgersi allo stesso ente previdenziale per conoscere la fattibilità del ricorso al lavoro accessorio nella fattispecie rappresentata, gli altri adempimenti da rispettare per il rilascio dei buoni e la gestione della posizione del lavoratore nella fattispecie rappresentata, anche alla luce della circostanza che, ai sensi dell'art. 1, co. 7, lett. h) della legge 183/2014 di delega al Governo "in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", la disciplina del lavoro accessorio è oggetto di revisione normativa.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Valeria BELLOMIA**



RD